

**Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 04/08/2023, n. 23845**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21355-2019 proposto da:

A.A., B.B., C.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II n. 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ISIDE STORACE;

- ricorrenti principali -

contro

ANSALDO ENERGIA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, GIOSAFAT RIGANO', che la rappresentano e difendono;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

contro

A.A., B.B., C.C.; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 420/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 308/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

## **Svolgimento del processo**

CHE:

1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Ansaldo Energia Spa "al pagamento, in favore di A.A., C.C. e B.B., pro quota, quali eredi di D.D., della somma di Euro 106.584,68", oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis (in luogo della somma complessiva di Euro 451.687,68 liquidata a tale titolo dal Tribunale);

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui rileva, ha ritenuto accertata l'integrale responsabilità della società per la malattia professionale (mesotelioma pleurico) contratta dal dante causa per l'esposizione all'amianto nell'esercizio della sua attività lavorativa alle dipendenze dell'Ansaldo;

tuttavia, in accoglimento del quarto motivo di appello della società riguardante "l'erronea quantificazione del danno liquidato in misura eccessiva", in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle del 2018 proposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del c.d. "danno terminale", ha così quantificato il danno iure hereditatis:

"1) con riferimento al periodo dal 2/10/2014 al 31/10/2014 euro 1.705,20, (60% di euro 98,00 =58,80, euro 58,80 x 29 = 1.705,20) periodo in cui il CTU ha riconosciuto un'invalidità temporanea parziale nella misura del 60% e considerato che non risultano comprovate peculiarità che giustificano l'aumento personalizzato;

2) euro 30.000,00 per i primi tre giorni (1, 2 e 3 novembre 2014) in cui il de cuius ha avuto contezza di essere affetto da una malattia con esito letale a breve termine;

3) per il periodo dal 4 novembre 2014 al giorno 8 febbraio 2015, cioè il periodo compreso tra il quarto giorno dall'acquisita consapevolezza della patologia ed il centesimo giorno, euro 52.913,00;

4) dal 9/2/2015 al 30/6/2016 euro 39.827,20 (80% di euro 98,00 =78,40, euro 78,40 x 508 = 39.827,20), trattasi del periodo successivo al centesimo in relazione al quale va fatto riferimento al danno biologico temporaneo ordinario ed per il quale il CTU ha ritenuto un'invalidità temporanea dell'ottanta per cento;

5) dal giorno 1/7/2016 al 5/8/2016 euro 5.292,00 (giorni 36 x euro 147,00), trattasi del periodo immediatamente anteriore al decesso, considerato che il CTU ha riconosciuto una Invalidità al 90% dal giorno 1/7/2016, giorno del ricovero presso l'Hospice (...) e periodo in relazione al quale si reputa di riconoscere la personalizzazione massima prevista dalle recenti tabelle di Milano considerato che, stante l'approssimarsi del decesso, è del tutto presumibile non solo un aggravarsi delle condizioni fisiche dell'interessato, ma anche una maggiore sofferenza";

complessivamente la Corte è, quindi, giunta ad un danno iure hereditatis "ammontante ad euro 129.737,40 in valori monetari correnti", poi "devalutato al 3/9/2015 (data intermedia del periodo in cui è maturato il danno e così assunta per un calcolo equitativo semplificato del valore di ristoro)" ottenendo l'importo di euro 126.573,07, da cui è stata detratta la quota della rendita INAIL, con un credito capitale residuo pari ad euro 106.584,68;

3. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del Montano indicati in epigrafe, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso la società, contenente ricorso incidentale, con due motivi;

i ricorrenti in via principale hanno anche comunicato memoria;

all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

## **Motivi della decisione**

CHE:

1. vanno esaminati preliminarmente i motivi del ricorso incidentale della società, per pregiudizialità di carattere logico giuridico, in quanto con essi si contesta la responsabilità datoriale nell'illecito;

col primo si denuncia: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c., oltre che del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3");

con il secondo mezzo si denuncia: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3");

2. i motivi devono essere dichiarati inammissibili alla stregua di quanto già dichiarato da questa Corte in analogo vicenda, rispetto a censure sovrapponibili formulate dalla medesima società Ansaldo (v. Cass. Civ. n. 36841 del 2022);

invero, il primo motivo, con il quale la società ricorda che il dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è inammissibile, in quanto in realtà diretto ad una rivisitazione in fatto delle risultanze probatorie acquisite nei gradi di merito; ciò al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità, posto che la Corte di merito, esaminando il terzo motivo di appello, ha sottolineato la conoscibilità della dannosità dell'inhalazione di polveri di amianto già all'epoca dell'esposizione del lavoratore deceduto e l'omissione di adozione di adeguate misure di protezione;

parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, con cui la società contesta l'accertamento del nesso di causalità tra lavoro e malattia, posto che la sentenza impugnata ha dato compiutamente conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, sottoponendola ad analisi critica, ed evidenziando gli elementi di riscontro del nesso eziologico con la patologia, in base al principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p.;

in definitiva i due motivi lungi dall'individuare errori di diritto, nella sostanza criticano apprezzamenti di merito rispetto ad una sentenza che è conforme ai principi di questa Corte in materia di responsabilità del datore per la malattia professionale contratta dal dipendente;

3. disattesi i motivi del ricorso incidentale, possono essere esaminati quelli del ricorso principale degli eredi concernenti la quantificazione del danno;

3.1. con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., del principio dell'appello come revisio prioris instantiae, dell'art. 112 c.p.c. per mancata ed errata considerazione della ratio decidendi seguita dal Tribunale;

secondo quanto già statuito da questa Corte rispetto ad analogo censura (v. ancora Cass. Civ. n. 36841 del 2022), il motivo è infondato; la Corte di merito è pervenuta all'accoglimento, per quanto di ragione, del quarto motivo di appello della società con cui si lamentava "l'erronea quantificazione del danno liquidato in misura eccessiva"; in proposito, questa Corte ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. SS.UU. n. 27199 del 2017);

3.2. con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, gli eredi denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., in relazione all'art. 2059 c.c., violazione del principio di integralità e adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale, la errata e falsa applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale terminale e temporaneo, inidoneità ed irrazionalità del criterio liquidatorio adottato dalla sentenza impugnata; si

deduce che pur accedendo al principio "secondo cui quando la malattia non si risolve in esiti permanenti ma determini la morte dell'individuo, il risarcimento non può essere commisurato all'inabilità permanente, ma all'inabilità temporanea, è evidente che in casi come quello in esame la sofferenza del malato non può essere considerata alla stregua di una menomazione che limita parzialmente e transitoriamente un soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana"; si sottolinea che "nei casi di patologie a decorso ingravescente esitate nel decesso, se non è scientificamente appropriato configurare un'inabilità permanente in quanto la malattia non è destinata a guarire o a stabilizzarsi, altrettanto inconfigurabile è un'inabilità temporanea, che per definizione consiste in uno stato patologico momentaneo destinato a guarire o stabilizzarsi"; si eccepisce che "se la sofferenza morale deve essere autonomamente valutata e risarcita rispetto alla componente biologica, ciò sicuramente non è avvenuto nella fattispecie, in cui la Corte ha riconosciuto un risarcimento sulla base di valori tabellari con pretesa di onnicomprensività, senza alcuna considerazione distinta dei profili di sofferenza interiore rispetto a quelli oggetto di valutazione medico legale";

3.3. il motivo è fondato nei sensi già espressi da Cass. Civ. n. 36841 del 2022 più volte citata, alla quale il Collegio intende uniformarsi;

nella pronuncia si rammenta che, secondo questa Corte (Cass. Civ. n. 17577 del 2019), il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione può essere effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus";

si è poi confermata la correttezza (cfr. Cass. Civ. n. 12041 del 2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. Civ. n. 15491 del 2014, Cass. Civ. n. 23053 del 2009, Cass. Civ. n. 9959 del 2006, Cass. Civ. n. 3549 del 2004);

è stata data continuità alla pronuncia Cass. Civ. n. 12041/2020 cit. che ha chiarito come:

a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicchè, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacchè tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. Civ. n. 23183 del 2014, Cass. Civ. n. 15491 del 2014);

b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;

c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla

menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" ? ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. Civ. n. 23183 del 2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. Civ. n. 16592 del 2019; v. pure Cass. Civ. n. 23153 del 2019 e Cass. Civ. n. 21837 del 2019);

3.4. per completezza si osserva, altresì, che nel caso all'attenzione del Collegio non possono trovare applicazione i principi di diritto stabiliti da Cass. Civ. n. 35416 del 2022 che, per i casi di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, commisura il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, alla "invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle"; ciò sia di tale ultimo ricorso, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, procedendo a rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis e provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 4315 del 2020);

va, disposta, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 delle parti ricorrenti in via principale e del loro dante causa.

## **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo; dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in via principale.

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2023